



CITTA' DI TERRACINA
Provincia di Latina

ORDINANZA NR. 0034/AG DEL 05 agosto 2011

OGGETTO: Orario attività commerciali – Liberalizzazione ai sensi della Legge 15 luglio 2011, n. 111 – Trattenimenti danzanti: disposizioni procedurali.-

I L S I N D A C O

VISTA la propria ordinanza n. 0050/AG in data 06 ottobre 2008, disciplinante – tra l'altro – gli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali, come individuate ex D. Lgs. n. 114/98 e s.m.i. (cd. Decreto Bersani);

VISTA la Legge 15 luglio 2011, n. 111 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" pubblicata sulla G.U. n. 164 del 16 luglio 2011, la quale introduce una ulteriore disposizione (Art. 35 comma 6) all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "*d-bis), in via sperimentale, il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte;*

CONSIDERATO che la suddetta disposizione di liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali appare di immediata attuazione e direttamente applicabile agli enti locali che ricadano negli elenchi dei comuni turistici e di città d'arte;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 996 in data 29.10.2004, con la quale viene attribuita all'intestato Ente la qualifica di "*Città d'arte ed a prevalente economia turistica*" (pubblicata sul B.U.R.L. n. 36 del 30.12.2004);

DATO ATTO che, ai sensi del successivo comma 7 della citata legge 111/2011, in ogni caso "Le regioni e gli enti locali adeguano le



proprie disposizioni legislative e regolamentari alla disposizione introdotta dal comma 6 entro la data del 1° gennaio 2012";

RITENUTA

l'opportunità di conformare la normativa locale al predetto dettame normativo nazionale, nonché di apportare modifiche all'art. 3.9 dell'ordinanza sindacale in esordio specificata, nella parte in cui prevede deroghe all'orario di svolgimento degli intrattenimenti danzanti, a maggior tutela dai fenomeni di rumorosità ed inquinamento acustico;

VISTO

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (cd. Testo Unico Enti Locali), come modificato dal D.L. n. 92/2008, convertito in L. n. 125/2008;

VISTO

l'art. 20 del vigente Statuto Comunale;

O R D I N A

1. l'abrogazione degli artt. 2 e 5 dell'ordinanza sindacale n. 0050/AG in data 06 ottobre 2008, citata in preambolo, con la conseguente soppressione dei seguenti obblighi:
 - a) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura delle attività;
 - b) l'obbligo della chiusura domenicale e festiva;
 - c) l'obbligo della mezza giornata di chiusura infrasettimanale.
2. L'art. 3.9 dell'ordinanza sindacale n. 0050/AG in data 06 ottobre 2008, citata in preambolo, è sostituito dal seguente:

3.9 *Il Dirigente del Dipartimento Attività Produttive e Culturali – Sport e Turismo può autorizzare deroghe all'orario di chiusura di cui al precedente punto 3.8, purchè ricorrano le condizioni di cui all'art. 5.6 del Regolamento Comunale (approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 80/XII del 28.07.2008 e 86/XIII del 05 agosto 2008), recante i criteri in materia di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande **e, comunque, non oltre le ore 04.00, fermo restando il previo parere favorevole dell'ARPA Lazio ovvero – nel caso di capienza dell'esercizio superiore a 200 persone – della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.***
3. I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti ai sensi dell'art. 22 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che prevede la **sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 (cinquecentosedici/00) ad € 3.098,00 (tremilanovantotto/00).**
4. La violazione dell'orario di apertura/chiusura da parte dei pubblici esercizi che svolgono attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sarà



perseguita ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 21/2006, che prevede l'applicazione dell'art. 17bis, commi 1 e 3, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e ss.mm. (sanzioni amministrative per una somma **da € 154,00 (centocinquantaquattro/00) ad € 3.098,00 (tremilanovantotto/00)**).

5. La violazione, anche per una sola volta, dell'orario di chiusura come disposto dal precedente punto 2 della presente ordinanza sindacale comporta la revoca della licenza per lo svolgimento dell'attività di intrattenimento e svago, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale.
6. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.
7. La presente ordinanza *entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale on line* e sul sito internet istituzionale **<http://www.comune.terracina.lt.it>**, **sezione il Comune – voce Ordinanze** e sarà notificata ai Comandi locali delle Forze di Polizia, all'Ufficio Circondariale Marittimo-Guardia Costiera di Terracina e al Comando di Polizia Locale.
8. E' abrogata ogni altra disposizione normativa locale in contrasto con il presente atto ordinatorio.

IL SINDACO
(dott. Nicola PROCACCINI)



